



MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

C.I.S.L. – F.P.S. SETTORE Tesoro-Bilancio

GIURISPRUDENZA DEL LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO Una sentenza epocale condanna l' Amministrazione del Tesoro

Il Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, presso il Tribunale di TRIESTE in data 8 febbraio 2002 ha emesso **sentenza di condanna nei confronti dell' Amministrazione del Tesoro e del Dr. A. B, in qualità di Dirigente la D.P.S.V. di Trieste** accogliendo pienamente il ricorso proposto da una lavoratrice e patrocinato dalla nostra Organizzazione Sindacale.

Tale sentenza assume fondamentale valore e costituisce importante precedente per tutte le controversie individuali devolute alla competenza del giudice ordinario dall' art. 63 del D.L.vo n° 165/2001, in quanto accoglie le motivazioni della ricorrente lavoratrice **e per la prima volta nel settore del pubblico impiego riconosce il diritto al risarcimento economico equitativo per l' ingiusto danno subito**.

Il contenzioso nasce da un ordine di servizio del locale dirigente con il quale la ricorrente lavoratrice (posizione economica C1) veniva tolta dalle mansioni di vice capo ufficio e sostituita da una collega di area inferiore (posizione economica B3), per poi essere parcheggiata senza alcuna funzione per un lungo periodo di tempo ed essere quindi adibita a compiti dequalificanti di un livello inferiore rispetto alla qualifica rivestita.

Il tutto naturalmente in assenza di alcun elemento di oggettiva motivazione in quanto la lavoratrice non aveva mai ricevuto note di demerito, anzi era stata destinataria di vari riconoscimenti scritti per l' attività svolta sia da parte dello stesso dirigente che da parte dei precedenti dirigenti, ed il tutto aggravato dalla coincidenza che il declassamento di funzioni era avvenuto immediatamente dopo la sua elezione a rappresentante R.S.U.

Il Giudice del lavoro ha inoltre attentamente valutato la circostanza che il predetto Dirigente BORDINI aveva **respinto**, in sede di tentativo obbligatorio la proposta di conciliazione ex art. 66., sesto comma, del D.L.vo n° 165/2001, formulata in maniera unitaria e con la condivisione del rappresentante della stessa Amministrazione, dall' apposito Collegio istituito presso la locale Direzione provinciale del Lavoro

Il Giudice del lavoro, valutati altresì gli atti prodotti e sentite le numerose testimonianze dei colleghi d' ufficio, con dispositivo di sentenza del 8 febbraio 2002 ha:

- **condannato l' Amministrazione e dichiarato "l' ingiusto" declassamento e la dequalificazione professionale della ricorrente lavoratrice;**
- **ordinato alla soccombente Amministrazione il reintegro della dipendente nelle funzioni corrispondenti alla posizione economica C1;**

- condannato la soccombente Amministrazione al pagamento delle spese legali pari all' importo di circa 1704 Euro (circa £. 3.300.000=),
- condannato la soccombente Amministrazione al pagamento del risarcimento del danno stabilito in via equitativa in una mensilità dello stipendio - applicando per la prima volta tale principio risarcitorio alle controversie individuali nel pubblico impiego di cui all' art. 68 del D.L.vo n° 165/2001;

Sarà ora cura della scrivente Organizzazione Sindacale darne massima diffusione sulla stampa nazionale, nonché attivare presso la competente Procura della Corte dei Conti la procedura per il recupero del danno erariale nei confronti del citato dirigente ed in solido nei confronti dei di Lui diretti superiori tenuto conto:

- dell' oggettiva condizione di “lite temeraria” riconosciuta dal Giudice del Lavoro;
- dell' assunzione della responsabilità amministrativa prevista dall' art. 66, ottavo comma, del D.L.vo n° 165/2001, in caso di mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal Collegio;
- del reiterato comportamento del predetto dirigente che ha numerose volte denunciato penalmente, nonché presso la Magistratura Contabile e la Magistratura Amministrativa, propri dipendenti perdendo tutte le relative controversie con la soccombenza delle ingenti spese di giudizio;
- dell' enorme e reiterato danno causato all' immagine dell' Amministrazione che potrà essere causa di conseguente addebito erariale così come previsto dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti.

Roma, li 12 febbraio 2002.-

**C.I.S.L. - F.P.S.
Tesoro - Bilancio**

AII. 1

R.G. 1306/99
Cron. n. 358

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE
In persona della dott. Annalisa Multari quale giudice del lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nella causa promossa da: ALESSANDRA MASSOLO

Con l'avvocato: PETRACCI

Contro

MINISTERO TESORO

Con l'avvocato: AVVOCATURA

Avente ad oggetto: DEQUALIFICAZIONE

Ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- a) Accerta che la ricorrente con lo spostamento allo ufficio 3° avvenuto in data 31.12.1998 è stata ingiustamente dequalificata;
- b) Per effetto dell'accertamento sub a) condanna l'amministrazione convenuta a reintegrare la ricorrente in mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento (area C, posizione economica C1);
- c) Per effetto dell'accertamento sub a) condanna l'amministrazione convenuta a risarcire il danno subito che liquida in via equitativa in una mensilità della retribuzione attuale della ricorrente;
- d) Condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente e per essa in favore dei procuratori anticipatari le spese di lite che liquida in complessivi € 1704,31, di cui 516,46 per diritti, € 1032,91 per onorari, € 154,95 per spese generali, oltre IVA e CPA.

Trieste li 8.2.2002

IL GIUDICE DEL LAVORO
Annalisa Multari